



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 151/13

Lussemburgo, 28 novembre 2013

Sentenze nelle cause C-280/12 P

Consiglio / Fulmen e Mahmoudian e

C-348/12 P Consiglio Support & Procurement Kala Naft Co.

La Corte conferma la validità degli atti del Consiglio dell'UE che congelano i capitali della Kala Naft nell'ambito delle misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare

La Corte respinge invece l'impugnazione del Consiglio avverso la sentenza del Tribunale che ha annullato l'iscrizione della società Fulmen e del sig. Mahmoudian nell'elenco relativo al congelamento dei capitali

Per esercitare pressioni sull'Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di decisioni e regolamenti che congelano i capitali delle persone e delle entità riconosciute dal Consiglio come implicate nella proliferazione nucleare. Le persone e le entità interessate sono indicate in un elenco allegato a tali regolamenti con una motivazione, apportata dal Consiglio, per l'iscrizione di ciascuna di esse.

La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. («Kala Naft») e la Fulmen sono società iraniane. Il sig. Fereydoun Mahmoudian è azionista maggioritario e presidente del consiglio di amministrazione della Fulmen. Le due società e il sig. Mahmoudian erano stati designati, con decisioni del Consiglio, come coinvolti nel programma nucleare dell'Iran e, pertanto, i loro nomi erano stati iscritti nell'elenco allegato ai regolamenti che prevedono il congelamento dei capitali di tali persone ed entità.

Essi hanno agito dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento delle decisioni e dei regolamenti con i quali le misure restrittive erano state adottate o mantenute nei loro confronti.

Con sentenza del 25 aprile 2012¹, il Tribunale ha constatato che il Consiglio aveva commesso diverse violazioni, tra cui in particolare un errore di diritto riguardo alla nozione di «implicazione nella proliferazione nucleare», nonché un errore di valutazione dei fatti, dato che il Consiglio non aveva fornito la prova delle accuse mosse contro la Kala Naft. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato gli atti del Consiglio nella parte in cui riguardavano quest'ultima.

Con sentenza del 21 marzo 2012², il Tribunale ha annullato le decisioni e i regolamenti nella parte in cui riguardavano l'iscrizione del nome della società Fulmen e del sig. Mahmoudian in quanto direttore della stessa, poiché il Consiglio non aveva fornito la prova della loro implicazione nella proliferazione nucleare.

Il Consiglio ha proposto allora impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento di tali sentenze del Tribunale.

Per quanto riguarda la sentenza Kala Naft, la Corte esamina in primo luogo l'interpretazione data dal Tribunale alle norme generali relative agli atti applicabili in materia di misure restrittive. Essa constata che **il Tribunale non ha tenuto conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione in materia di misure restrittive** e in particolare a partire dalla risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU³. Infatti, il Tribunale aveva cercato un legame diretto tra

¹ Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, *Manufacturing Support & Procurement Kala Naft / Consiglio*, (T-509/10).

² Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, *Fulmen e Mahmoudian / Consiglio*, cause riunite T-439/10 et T-440/10.

³ Risoluzione 1929 (2010) del 9 giugno 2010 del Consiglio di sicurezza.

le attività della Kala Naft e la proliferazione nucleare. Orbene, la Corte constata che le regole generali della normativa europea posteriore al 2010 dispongono che tale legame può essere stabilito mediante la semplice acquisizione di beni e tecnologie vietati. Tale normativa precisa infatti espressamente che le misure restrittive devono essere applicate a coloro che contribuiscono, sono direttamente associati o **forniscono un appoggio alle attività nucleari dell'Iran, anche contribuendo all'acquisizione di beni e tecnologie vietati.**

Infatti, la risoluzione del Consiglio di sicurezza che amplia l'ambito di applicazione delle misure restrittive nei confronti dell'Iran riguarda i settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio, importante fonte di proventi per lo Stato iraniano. Il Consiglio ha perciò stabilito che le nuove misure devono riguardare in particolare il divieto di nuovi investimenti, dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie, attrezzature e servizi in tali due settori.

Alla luce della normativa europea, da un lato, e della risoluzione del Consiglio di sicurezza, dall'altro, la Corte dichiara che **la semplice commercializzazione di attrezzature e tecnologie essenziali destinate all'industria del gas naturale e del petrolio poteva essere considerata come un sostegno alle attività nucleari dell'Iran. Interpretando le norme in maniera diversa il Tribunale ha commesso un errore di diritto.**

La Corte ricorda poi che, se uno dei motivi addotti dal Consiglio per l'iscrizione di una persona o entità negli elenchi è fondato e costituisce di per sé una base sufficiente per sostenere una decisione di misure restrittive, la circostanza che altri di questi motivi non lo siano non può giustificare l'annullamento di tale decisione. La Corte afferma che il Consiglio poteva ritenere che, tenuto conto del suo ruolo di centrale di acquisto della compagnia petrolifera nazionale iraniana, la Kala Naft partecipasse all'acquisizione di beni e tecnologie vietati. La Corte giudica che, alla luce dell'interpretazione data delle norme che disciplinano la materia, tale motivo era di per sé sufficiente per l'iscrizione della società negli elenchi.

Di conseguenza, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale e mantiene l'iscrizione della Kala Naft negli elenchi.**

Per quanto riguarda la sentenza Fulmen e Mahmoudian, la Corte ricorda la sua costante giurisprudenza, secondo la quale considerazioni imperative riguardanti la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri possono giustificare la non divulgazione di alcuni elementi di prova alla persona interessata. Tuttavia, il Consiglio deve precisare le ragioni specifiche che consentono di opporsi a una tale divulgazione o almeno comunicare al giudice dell'Unione una sintesi del contenuto delle informazioni riservate.

Nella fattispecie, poiché il Consiglio non ha fornito elementi di prova, né una sintesi delle informazioni riservate dinanzi al giudice dell'Unione, quest'ultimo ha dovuto fondare la sua decisione sul solo elemento che gli è stato comunicato, ovvero l'asserzione che compare nella motivazione degli atti di cui trattasi. La Corte dichiara dunque che correttamente il Tribunale ha giudicato che il Consiglio non aveva dimostrato la pretesa implicazione della Fulmen e del sig. Mahmoudian nella proliferazione nucleare. **Di conseguenza, la Corte respinge l'impugnazione del Consiglio rispetto alla Fulmen e al sig. Mahmoudian.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582

